



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO DELLA
“COMMISSIONE SERVIZI SCOLASTICI”**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N° 2 DEL 13/01/2009
IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2009**

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DELLA “COMMISSIONE SERVIZI SCOLASTICI “

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la composizione ed i compiti della Commissione “Servizi Scolastici”. La Commissione svolge, nell'interesse degli utenti e di concerto con l'Amministrazione Comunale, attività di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che pervengono dall'utenza in relazione alla refezione scolastica, alle tariffe dei servizi e alla verifica degli standards qualitativi.

Art. 2 REFEZIONE SCOLASTICA

La Commissione svolge le seguenti funzioni e attività, con riferimento alla refezione scolastica:

- collegamento tra l'utenza e l'Istituzione, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che pervengono dagli utenti e di collaborare con l'Amministrazione Comunale nella divulgazione delle risposte;
- raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte di genitori ed utenti;
- verifica del gradimento del pasto (anche attraverso schede di valutazione e questionari);
- verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio;
- formulazione ed analisi di specifiche proposte sui menù;
- promozione ed organizzazione di iniziative di divulgazione, educazione e formazione su argomenti attinenti.
- visite con assaggio del menù direttamente presso le diverse mense;
- consultazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio.

I componenti della Commissione non sono tenuti al possesso del libretto di idoneità sanitaria, in quanto la loro attività deve essere limitata alla mera osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con le sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire in contatto diretto con gli alimentari.

Ogni componente della Commissione può accedere ai centri di refezione con cucina a gestione diretta e ai centri di refezione forniti con pasti veicolati. Al fine di non interferire nella normale attività lavorativa degli addetti al servizio di produzione e distribuzione, in ogni giornata la durata di ogni visita viene limitata ad un massimo di un'ora, e con un preavviso all'Ufficio Scuola di almeno 2 giorni.

Possono inoltre partecipare alle riunioni anche rappresentanti dell'Azienda per il Servizio Sanitario e rappresentanti delle Società appaltatrici della fornitura di derrate alimentari.

Art. 3 TARIFFE DEI SERVIZI

La Commissione in relazione alle rette svolge un'azione consultiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale e può:

- Collaborare nella individuazione delle tariffe dei seguenti servizi a domanda individuale:
 - Nido D'Infanzia;
 - Scuola dell'infanzia;
 - Mensa scolastica;
 - Trasporto scolastico;
 - Servizi integrativi;
 - Centri estivi.

- Fare proposte in ordine al funzionamento dei servizi e al loro miglioramento con valutazioni in merito all'introduzione ISEE, ed eventuali riduzioni e/o incrementi e/o adeguamenti;

Art. 4 VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI

La Commissione in relazione agli standard può:

- Verificare il rispetto degli standard qualitativi dei servizi
- Effettuare il monitoraggio sul gradimento dei stessi, anche attraverso schede di valutazione, predisposte d'intesa con l'Amministrazione Comunale;
- Promuovere iniziative culturali, educative e di divulgazione;
- Verificare lo stato di attuazione delle proposte avanzate ed approvate in sede di riunione della Commissione;
- Esaminare progetti di ampliamento dei servizi con particolare riguardo all'edilizia scolastica.

Art. 5 I RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE , NOMINA E DURATA

La Commissione dei Servizi Scolastici è composta da:

- a) un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico ove sia attivo un servizio erogato dal Comune.
- b) almeno tre rappresentanti dei docenti, di cui uno per le scuole materne, uno per le scuole elementari e uno per le scuole medie;
- c) un rappresentante dei centri di produzione pasti.
- d) un dietista.
- e) un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
- f) il Dirigente o suo delegato dell'Istituto Comprensivo del Comune.

I rappresentanti di cui alle lettere a),b) sono nominati dai competenti organi scolastici sulla base di procedure democratiche di elezione da tenersi contestualmente all'elezione annuale degli organi di rappresentanza dei genitori.

Nel caso delle scuole statali i nominativi dei rappresentanti devono essere comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale a cura dell'autorità scolastica.

I rappresentanti dei genitori rimangono in carica per un intero anno scolastico e possono cessare per dimissioni o in caso di sostituzione deliberata dall'organo competente. Entro l'inizio di ogni nuovo anno scolastico i competenti organi scolastici provvedono alla nomina dei nuovi rappresentanti dei genitori. I rappresentanti dei genitori possono essere riconfermati nella carica al massimo per tre anni consecutivi.

L'Amministrazione Comunale provvede ad individuare i rappresentanti di cui alle lettere a).b).c).d), e) per i servizi di propria competenza.

In caso di non raggiungimento del numero, nell'anno successivo, e per garantire la continuità, è possibile prorogare un membro in essere per massimo altri due anni.

Art. 6 PRESIDENTE

La Commissione dei Servizi Scolastici nomina al suo interno, fra i genitori rappresentanti, un Presidente. Il Presidente della Commissione la rappresenta, ne presiede le sedute, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Il Presidente è l'organo che si relaziona direttamente con l'Amministrazione Comunale e a questa rappresenta esigenze, istanze e proposte relative ai Servizi erogati. Spetta al Presidente della Commissione dei Servizi Scolastici indirizzare note e richieste all'Amministrazione Comunale a nome dei genitori e riferite ai servizi. Il Presidente sottoscrive inoltre il verbale.

Art. 7 TEMPI E CONVOCAZIONE

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno. In casi particolari possono essere richiesti incontri aggiuntivi.

La Commissione può essere convocata, in occasioni diverse dalle sedute annuali, d'iniziativa del Presidente o dell'Amministrazione Comunale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

1. Delle riunioni della Commissione dei Servizi Scolastici viene redatto il verbale ed entro 30 giorni inviato a tutti i partecipanti.
2. Ai lavori della Commissione possono partecipare di diritto, senza diritto di voto:
 - l'Assessore Comunale all'Istruzione o un suo delegato,
 - il Responsabile dei Servizi Scolastici
 - Il Dirigente comunale competente.

Art. 8 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE

La Commissione dei Servizi Scolastici viene convocata per iscritto e sulla base dell'O.d.g. vengono invitati i partecipanti.

Art. 9 FACOLTA'

Ogni componente della Commissione dei Servizi Scolastici potrà scrivere le sue segnalazioni direttamente al Comune. Eventuali osservazioni, richieste di chiarimenti, lamentele o segnalazioni di disservizio grave o di irregolarità frequenti devono essere inoltrate dal componente della Commissione esclusivamente al Coordinatore del Settore Servizi Scolastici e Culturali .

Ogni componente della Commissione dei Servizi Scolastici può ricevere dall'Amministrazione Comunale ogni informazione utile per lo svolgimento dei suoi compiti, compreso l'accesso ai documenti inerenti i capitolati speciali d'appalto per la fornitura di derrate alimentari o per il servizio di refezione con pasti veicolati, i nominativi e relativi recapiti telefonici dei responsabili o referenti che intervengono nel processo di erogazione del servizio.